



**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA-CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE PER LE NECESSITÀ ISTITUZIONALI DELLA FNOPO NONCHÉ UN SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE PER GLI ORDINI TERRITORIALI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICAPER LA DURATA DI UN ANNO (01/01/2026 - 31/12/2026)**

**Tra**

La **Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - FNOPO**, Ente Pubblico non Economico, con sede a Roma in Piazza Tarquinia 5/D, Codice Fiscale 80181890585, istituita con DLT CPS 13 settembre 1946, n° 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*, come modificato dall’art. 4 della Legge 31.01.2018, n° 3 recante *“Riordino delle professioni sanitarie”* e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 aprile 1950, n° 221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n° 233”*, e qui rappresentata dalla dott.ssa Silvia Vaccari in qualità di Presidente legale rappresentante pro-tempore, **di seguito denominata “FNOPO”**

**E**

**Dott. Adalberto Camisasca**, nato a Roma il 25.12.1963 ed ivi residente, con Studio in Roma alla Via Lovanio n° 1, Cod. Fisc.: CMSDBR63T25H501M - P.IVA 09931300587, **di seguito denominato “Consulente Fiscale”**

**PREMESSO che**

- il D. Lgs. 31.03.2023, n° 36 e autorizza all’art. 50, comma 1, lett. b), l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità;
- il CC con delibera n. 73 del 12/12/2025, preso atto della volontà di rinnovo dal contratto in essere da parte del consulente fiscale, alle stesse condizioni economiche, ha deliberato l’affidamento diretto del servizio al dott. Adalberto Camisasca.
- L’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 consente alle Amministrazioni di ricorrere a professionalità esterne, in mancanza di adeguate risorse interne, al fine di fronteggiare temporanee esigenze che eccedono l’ordinaria attività d’ufficio e, pertanto, soltanto nei casi previsti dalla legge o per far fronte a situazioni o eventi non affrontabili con le risorse tecnico-giuridiche disponibili;
- il carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta è riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), non riconducibile di per sé ad un’attività prevedibile e ripetitiva ed è fortemente connotata dall’intuitu personae.
- il Professionista ha eseguito il precedente contratto a regola d’arte, assicurando una qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi, di non minor rilievo è la circostanza che nel corso di questi anni non c’è stata alcuna contestazione dell’amministrazione legale/giuridica con esito sfavorevole.
- Ciò premesso la sostituzione del professionista espone a evidenti problemi di continuità dello svolgimento del servizio, in quanto l’inevitabile passaggio di consegne comporterebbe un aggravio ed un rallentamento dell’attività;



- La sostituzione implicherebbe infatti una inevitabile fase transitoria di apprendimento di durata durante la quale non sarebbe materialmente possibile fornire un livello di assistenza in linea con le esigenze e gli standard aziendali.

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.1.** - L'oggetto dell'incarico è il servizio di *“Consulenza e assistenza in materia amministrativa-contabile, finanziaria e fiscale per la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) e per gli Ordini Provinciali, Interprovinciali e Regionali delle Ostetriche d'Italia”* per il periodo di un anno e consistente in una attività di consulenza ed assistenza anche mediante sistema informativo sviluppato in proprio e/o software acquisito da terzi.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

**2.1.** - Il servizio avrà durata di n° 1 (uno) anno con decorrenza **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito.

**2.2.** - La FNOPO si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per il tempo necessario all'espletamento di eventuale procedura concorrenziale per un nuovo affidamento del servizio. La proroga non potrà comunque essere superiore ad un anno.

#### **ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

**3.1.** - La prestazione professionale oggetto del presente contratto riguarda le materie indicate all'art. 1 e si compone dei seguenti servizi:

- fornire consulenza e assistenza nella registrazione dei fatti amministrativi secondo le corrette regole d'imputazione dettate dai principi contabili;
- fornire consulenza e assistenza nella corretta tenuta delle scritture contabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relativamente agli Enti di diritto pubblico non economico, elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori e dei relativi mandati di pagamento e reversali presso l'ente;
- assistenza nelle procedure di reclutamento personale e gestione attività connesse e conseguenti;
- predisposizione e strutturazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della Relazione contabile della FNOPO;
- consulenza ed assistenza nella risoluzione di quesiti di lieve - media - alta complessità per la FNOPO e gli Ordini territoriali, attivazione e gestione di servizi, anche per mezzo del sito web istituzionale FNOPO, quali sportelli o rubriche per gli Ordini e le ostetriche, assistenza con presenza in riunioni e consessi della e per la FNOPO;
- gestione inventario ed aggiornamento degli inventari;
- raccordo tra reddito civilistico e reddito fiscale, predisposizione e invio, alle scadenze previste, delle dichiarazioni reddituali e fiscali obbligatorie;
- predisposizione dei modelli di pagamento e relativi mandati di pagamento per acconti e saldi;
- assistenza e monitoraggio della tenuta delle prime note locali;
- informazione e adeguamento degli iter procedurali ed amministrativi della FNOPO e/o degli Ordini per sopravvenuti aggiornamenti delle norme di settore che comportano variazione degli adempimenti fiscali o contabili degli iter sopra richiamati;
- esposizione della contabilità e assistenza al Collegio dei Revisori del Conti della FNOPO;
- assistenza nella gestione dei rapporti fra area amministrativa e società di software relativamente alle attività contabili e fiscali;
- revisione del regolamento contabile dell'Ente;
- commissione indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) o altro metodo statistico di controllo fiscale, partecipazione alle riunioni inerenti la professione di ostetrica;

- produzione di repertorio delle leggi, circolari, chiarimenti, giurisprudenza e dottrina aggiornata che possano riguardare la materia amministrativa-contabile, finanziaria e fiscale della FNOPO e degli Ordini territoriali;
- partecipazione alle adunanze del Consiglio Nazionale della FNOPO;
- produzione di repertorio delle leggi, circolari, chiarimenti, giurisprudenza e dottrina aggiornata che possano riguardare la materia amministrativa-contabile, finanziaria e fiscale della FNOPO e degli Ordini;
- assistenza nella contrattazione integrativa a livello di Ente del personale dipendente, comprensiva di:
  - redazione della bozza del contratto integrativo a livello di Ente,
  - redazione dell'accordo annuale di attuazione;
  - assistenza nell'individuazione degli obiettivi da assegnare ai dipendenti e dei criteri di misurabilità del loro raggiungimento;
  - partecipazione alle riunioni con le parti sindacali fino alla stesura degli accordi definitivi;
  - partecipazione alle riunioni con il Comitato Centrale o con i componenti dello stesso che si renderanno necessarie in funzione della definizione degli accordi.

#### ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

**4.1.** - Le prestazioni di cui al precedente art. 3 comprendono anche quesiti di lieve complessità, quesiti di rilevante complessità, formulazione atti nell'interesse della FNOPO e degli Ordini Territoriali, presenza in riunioni e consessi della o per la FNOPO e degli o per gli Ordini. Tali prestazioni verranno rese con la tempistica e modalità infra indicate.

- **Quesiti di lieve complessità**

La richiesta (via telefono - via fax o via email) di quesiti di lieve complessità verrà effettuata dalla Presidente, dalla Vicepresidente, dalla Segretaria al numero telefonico 06/8413505 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ed alla mail: [amministrazione@acamisasca.com](mailto:amministrazione@acamisasca.com)

La risposta ai quesiti formulati dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi liberi (decorrenti, dunque, dal giorno feriale successivo alla richiesta) e trasmessa via email all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Ordine richiedente e/o alla FNOPO e comunque sempre per conoscenza all'indirizzo mail presidenza@fnopo.it, oppure via PEC all'indirizzo presidenza@pec.fnopo.it. Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.

Eventuali richieste urgenti dovranno essere espressamente segnalate ed i tempi di riscontro concordati con il Consulente Fiscale.

- **Quesiti di rilevante complessità**

La richiesta di quesiti di rilevante complessità verrà effettuata dalla FNOPO oppure dall'Ordine Territoriale, per iscritto, ed inoltrata al Consulente Fiscale all'indirizzo mail indicato al punto 4.1 e già attivo al momento di sottoscrizione del presente contratto.

I pareri inerenti quesiti di rilevante complessità dovranno essere resi entro quindici giorni lavorativi liberi (decorrenti, dunque, dal giorno feriale successivo alla richiesta) e dovranno essere trasmessi all'indirizzo mail dell'Ordine, nonché all'indirizzo mail presidenza@fnopo.it oppure alla PEC presidenza@pec.fnopo.it.

Eventuali richieste urgenti dovranno essere espressamente segnalate ed i tempi di riscontro concordati con il Consulente Fiscale.

- **Formulazione atti nell'interesse degli Ordini o della FNOPO**

Potrà essere richiesta al professionista la formulazione o l'elaborazione di atti amministrativi nell'interesse del singolo Ordine o della FNOPO quali ad esempio pareri, regolamenti, linee guida, su argomenti specifici. I tempi di consegna di detti atti, mai inferiori a quindici giorni lavorativi liberi decorrenti dal giorno successivo alla richiesta, potranno, in caso di urgenza, essere ridotti a seguito di espressa richiesta dell'Ente committente (FNOPO e/o OPO) e/o

incrementati a seguito di espressa richiesta del Consulente Fiscale in caso di particolare complessità.

- **Presenza in riunioni e consessi della o per la FNOPO e degli o per gli Ordini**

Il Consulente Fiscale deve garantire la presenza in riunioni e consessi della o per la FNOPO e degli o per gli Ordini. Generalmente tali riunioni si tengono presso la sede della FNOPO (riunioni di Comitato Centrale) oppure presso la sede dei rispettivi Ordini, oppure presso la sede di riunione del Consiglio Nazionale (generalmente Centri Congressi in Roma). In tali occasioni può essere richiesto al consulente di relazionare in merito a delle questioni e/o quesiti posti, sia preventivamente concordati sia scaturenti dal dibattito; in taluni casi può essere richiesta anche la presenza in riunioni tecniche e/o politiche presso le autorità ministeriali di riferimento (generalmente il Ministero della Salute) o presso il Parlamento; il preavviso di riunione può essere dato sino a dieci giorni liberi prima dell'evento.

- **Sportello telefonico e telematico per gli Ordini territoriali**

In accordo con la FNOPO è individuato un arco temporale di 2 ore bisettimanali in cui il Consulente Fiscale risponde telefonicamente o per e-mail ai quesiti di lieve complessità posti direttamente dagli Ordini territoriali.

- **Creazione di una rubrica mensile "Il consulente risponde"**

Il consulente dovrà predisporre mensilmente (entro il 5 di ogni mese) una rubrica ove si riassumono le questioni e i pareri posti dalla FNOPO e dagli Ordini nell'arco del mese. Tale rubrica sarà diffusa dalla FNOPO attraverso i propri organi d'informazione.

- **Produzione di giurisprudenza e dottrina** aggiornate riguardanti le professioni sanitarie con specificazioni degli esiti, nonché dei **provvedimenti legislativi in materia amministrativa e gestionale della FNOPO e degli Ordini.**

## **ARTICOLO 5 - COMPITI DELLA FNOPO E DEGLI ORDINI**

**5.1.** La FNOPO e gli Ordini si impegnano a mettere a disposizione del professionista Consulente Fiscale incaricato informazioni ed ogni documento in loro possesso relativo al servizio di volta in volta richiesta e pertinente la materia oggetto della consulenza.

**5.2.** La FNOPO e gli Ordini che hanno richiesto il quesito sia esso di lieve complessità che di rilevante complessità, la redazione di atti, la presenza in riunioni, avranno cura di raccogliere in apposito fascicolo tutte le richieste avanzate e le risposte fornite, onde consentire la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.

## **ARTICOLO 6 - CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA**

**6.1.** - Il professionista Consulente Fiscale si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art.4 personalmente o per il tramite dei soci o dei collaboratori dello Studio, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, e in piena autonomia tecnico e organizzativa, fatta eccezione per la presenza del Consulente Fiscale alle riunioni secondo gli orari concordati o la creazione dello sportello telefonico o telematico concordato e fatta eccezione per le scadenze indicate all'art. 4.

## **ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

**7.1.** - Il corrispettivo complessivo del servizio per tutto il periodo di durata contrattuale si intende onnicomprensivo, ossia include l'intero compenso per la prestazione e le spese generali, fatta eccezione per l'IVA (nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del contratto e della relativa fatturazione), per la Cassa Previdenziale e per le sole spese di viaggio, pernottamento e pasti sostenute in occasione di missioni della FNOPO e debitamente documentate, nonché incluse in fattura. Le spese di viaggio, pernottamento e pasti per riunioni richieste da parte della FNOPO saranno oggetto di accordo economico tra il Consulente Fiscale e la FNOPO richiedente.

**7.2.** - Il corrispettivo complessivo annuale del servizio pari ad € **23.200,00** (oltre IVA, CP e spese di viaggio, pernottamento e pasti come sopra descritte) resterà, dunque, invariato per tutta la durata del

contratto e verrà liquidato, previa emissione di fattura elettronica, in n. 4 (quattro) quote di pari importo; nient'altro può essere preteso dal Consulente Fiscale per prestazioni comunque riconducibili a quelle indicate all'art. 4 del presente contratto.

## **ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

**8.1.** - La fatturazione del compenso annuale avverrà con **cadenza trimestrale posticipata (31/03/2026, 30/06/2026, 30/09/2026, 31/12/2026)**.

**8.2.** - Unitamente alla fattura elettronica dovrà essere allegato il riepilogo sintetico dei quesiti e dei pareri *pro-veritate* resi, degli atti formulati e delle presenze assicurate nel periodo di fatturazione.

**8.3.** - Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica. La FNOPO si riserva di non procedere al pagamento qualora dovessero emergere irregolarità contributive.

**8.4.** - Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente già in precedenza segnalato e dedicato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

## **ARTICOLO 9 - AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

**9.1.** - Il Consulente Fiscale sottoscrive il relativo contratto previa trasmissione alla FNOPO dei dati pervisti dall'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al successivo art. 19.

**9.2.** - Dell'avvenuto affidamento dell'incarico sarà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 10 - PENALI**

**10.1.** - In caso di mancata risposta alla richiesta di pareri e quesiti o in caso di mancata presenza alle riunioni la FNOPO applicherà una penale proporzionata al danno subito e secondo la seguente graduazione ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- ***Pareri di rilevante complessità e formulazione di atti***  
€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all'art. 7. Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.
- ***Pareri di lieve complessità per la FNOPO***  
€ 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all'art. 7.  
Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.
- ***Presenza in riunioni e consessi della o per la FNOPO e sportello telefonico e telematico per gli Ordini***  
€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di assenza o indisponibilità che non siano debitamente giustificate.  
Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.

**10.2.** - L'applicazione delle penali sarà effettuata direttamente dalla FNOPO, previa contestazione scritta effettuata dalla FNOPO richiedente la prestazione, e salvo il diritto al maggior danno.

**10.3.** - Le penalità verranno recuperate in sede di liquidazione delle competenze trimestrali di retrospettiva, da parte del professionista, di apposita nota di credito.

**10.4.** - Nel caso in cui il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 la FNOPO potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

**11.1.** - Il Consulente Fiscale sarà responsabile, così come previsto dal presente disciplinare nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati alla FNOPO e agli OPO territoriali in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.





**11.2.** - Il Consulente Fiscale sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni il Consulente Fiscale manterrà indenne la FNOPO.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA ED ASSENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSI**

**12.1.** - Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il Consulente Fiscale entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerate strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo si estende sia ai dipendenti del Consulente Fiscale sia nei confronti di eventuali soci, collaboratori, praticanti/tirocinanti.

**12.2.** - Il Consulente Fiscale deve astenersi dall'assumere incarichi che possano configurare un conflitto d'interesse anche solo potenziale con gli interessi della FNOPO e dei 61 Ordini Territoriali, nel caso di dubbio è fatto obbligo chiedere precipua autorizzazione alla FNOPO che si riserva di chiedere parere alle autorità competenti e di valutare la sussistenza di cause d'incompatibilità.

## **ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

**13.1.** - È fatto divieto di cessione del contratto.

## **ART. 14 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**14.1.** - La FNOPO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui le penali applicate superino il 20% (venti per cento) del corrispettivo dovuto al Consulente Fiscale;
- b) nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il diritto della FNOPO al risarcimento dei danni;
- c) cessazione dell'attività fiscale da parte del professionista;
- d) cancellazione del Consulente Fiscale dal relativo albo professionale.

## **ART. 15 - RECESSO**

**15.1.** - La FNOPO si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Consulente Fiscale, anche se non gravi.

## **ART. 16 - GARANZIE**

**16.1.** - Il Consulente Fiscale in occasione della sottoscrizione del contratto dovrà produrre copia della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi professionali e il modulo Privacy GDPR.

## **ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE FISCALE**

**17.1.** - Il Consulente Fiscale si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

**17.2.** - Lo stesso si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

**17.3.** - La FNOPO, nel caso di violazione degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria e previa comunicazione al Consulente Fiscale delle



inadempienze denunciate alla FNOPO medesima dagli organi competenti, si riserverà il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo del compenso spettante per il periodo diriferimento.

**17.4.** - Tale trattenuta verrà rimborsata qualora gli uffici preposti abbiano comunicato la regolarizzazione della posizione del Consulente Fiscale, senza che per tale condotta della FNOPO il Consulente Fiscale abbia a vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **ART. 18 - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

**18.1.** - Il Consulente Fiscale è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**19.1.** - Il Consulente Fiscale, in relazione al servizio oggetto del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione. A tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: IBAN IT54N0623003203000035307649 intestato a Adalberto Camisasca e trattenuto presso Crédit Agricole Italia S.p.A. – Viale Rossini n. 23 – 00198 Roma.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

**20.1.** - In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente disciplinare è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma

#### **ART. 21 - NORME SULLA PRIVACY**

**21.1.** - Ai fini del trattamento dei dati il Consulente Fiscale dichiara espressamente di aver preso visione presso la sede della FNOPO della relativa informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, nonché del D.Lgs. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (provvedimenti relativi al trattamento dei dati personali). VEDI ART. 16

#### **ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI**

**22.1.** - Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

**22.2.** - Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente contratto, sono a totale carico del Consulente Fiscale, senza diritto di rivalsa nei confronti della FNOPO.

Roma, 23 gennaio 2025



Firmato digitalmente da:

ADALBERTO CAMISASCA

*(dott. Adalberto Camisasca)*

Per la Stazione Appaltante

---

**Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica**

**dott.ssa Silvia Vaccari n.q. Presidente I.r.p.t.**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c il Consulente Fiscale dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Modalità di prestazione del servizio (art.4); Corrispettivo del servizio (art. 7); Penali (art. 10); Responsabilità per danni (art.



11); Obblighi di riservatezza (art. 12); Divieto di cessione del contratto (art. 13); Spese contrattuali (art. 22).

Roma, 23 gennaio 2025

(dott. Adalberto Camisasca)



Firmato digitalmente da:

ADALBERTO CAMISASCA